



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

Numero 93 Del 08-09-2020 Registro generale n. 221

Oggetto:	CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI E/O LOCALI COMUNALI PER ATTIVITA' NON COMMERCIALI C.D. "CENTRO ESAGONALE" - NEL CAMPO DEL VOLONT ARIATO, DELLA ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, DA DESTINARE A CENTRI SOCIO-CULTURALI CHE FAVORISCANO LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E DELLA SALUTE PSICO-FISICA DELLE PERSONE. PUBBLICAZIONE AVVISO.
CIG:	

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di settembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Calderola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che hanno provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati;

DATO ATTO che, per far fronte all'emergenza abitativa, il Comune di Calderola ha provveduta alla realizzazione di n. 103 SAE al fine di assicurare un alloggio all'interno del proprio territorio alla popolazione con abitazioni inagibili;

CONSIDERATO che in sede di approvazione del progetto per la realizzazione delle SAE sono state previste aree da destinare a servizi;

CONSIDERATO che l'associazione Kito Onlus, con sede legale a Padova in via XX Settembre 24, si è resa disponibile a donare al Comune di Calderola un edificio da destinare a sala polifunzionale da adibire a scopi sociali;

VISTA l'Ordinanza PCM n. 388/2016 avente per oggetto "*Primi interventi urgenti di Protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo*" con la quale vengono disciplinate le modalità e le attività per fronteggiare l'emergenza dovuta agli eventi sismici nonché individuate le deroghe alla legislazione vigente per gli interventi da realizzare in emergenza;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016 "Dichiarazione dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2016 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016:

- n. 388 del 26 agosto 2016: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 389 del 28 agosto 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 394 del 19 settembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 408 del 15 novembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 a partire dal giorno 24 agosto 2016";

VISTA l'Ordinanza PCM n. 388/2016 avente per oggetto "*Primi interventi urgenti di Protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo*" con la quale vengono disciplinate le modalità e le attività per fronteggiare l'emergenza dovuta agli eventi sismici nonché individuate le deroghe alla legislazione vigente per gli interventi da realizzare in emergenza;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza PCM n. 388 del 26/08/2016 come di seguito riportato:

Art. 1 – (Coordinamento degli Interventi)

-
 - *I soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:*
 - *degli interventi necessari nella prima fase di emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;*
 - *delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;*
 - *degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.”*

RICHIAMATO l'art. 6 dell'Ordinanza PCM n. 388 del 26/08/2016 come di seguito riportato:

Art. 6 – (Occupazioni di urgenza)

- *Per le attività di soccorso e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente Ordinanza, i Sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione di urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;*

RICHIAMATO l'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza PCM n. 389/2016 avente per oggetto “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.*” ed in particolare l'art. 3 comma 1 di seguito riportato:

“Art. 3 - Procedure acceleratorie

- *Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.”;*

RICHIAMATA l'Ordinanza PCM n. 394/2016 avente per oggetto “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.*” ed in particolare l'art. 3 comma 5 di seguito riportato:

“Art. 3 – (Soggetto Attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale):

- *Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'articolo 1, dell'ordinanza n. 391/2016, dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 392/2016, dall'art. 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme:*

- *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti;*
- *legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1 articoli 89, 90, 212 comma 1, lett. d), nonché la disciplina dei titoli abilitativi;*
- *legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;*

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 152;
 - legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;
 - regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;
 - legge 21 novembre 2000, n. 353, articolo 10, comma 1;
 - regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 96, lett. f);
 - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
 - decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
 - legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.
- *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini dell'utilizzo delle aree necessarie per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine le Regioni definiscono, d'intesa con i Comuni interessati, le necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all'acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla relativa locazione, nel rispetto del principio di economicità e dell'esigenza di limitare le modifiche all'uso dei suoli nei territori interessati.;*
-

RICHIAMATO l'art. 9 dell'Ordinanza PCM n. 460/2016 avente per oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016." di seguito riportato:

.....

- "1. Al fine di garantire un adeguato spazio comune che funga da luogo di aggregazione in prossimità ed a servizio della popolazione alloggiata presso le SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, i comuni sono autorizzati ad utilizzare donazioni, anche provenienti da soggetti privati, di strutture e moduli temporanei da destinare alle predette attività.
 2. Per le finalità di cui al comma 1 le regioni, d'intesa con i comuni, provvedono all'individuazione delle aree ed alla verifica di idoneità delle medesime, nonché alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, anche con oneri a carico degli stessi soggetti donanti.
 3. Alle iniziative di cui al comma 1, si provvede previa approvazione, da parte delle Regioni territorialmente interessate, dei fabbisogni quantificati e presentati dai comuni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 394/2016.
 4. Al fine di preservare il tessuto sociale nei territori interessati dagli eventi sismici in rassegna, i comuni, sono autorizzati, ad accettare donazioni, provenienti anche da soggetti privati, di strutture temporanee da installare in aree anche diverse da quelle delle strutture abitative di emergenza di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016 (SAE), da destinare ai nuovi nuclei familiari sorti successivamente alla verificazione degli eventi simici indicati in premessa, in cui sia presente almeno un componente avente diritto alle SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016.
 5. Per le finalità di cui al comma 4 si procede con le modalità ed i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo..
-

DATO ATTO, altresì, che il Comune di Calderola non dispone di aree di proprietà pubblica su cui può essere ubicato detto fabbricato e considerata la destinazione sociale dello stesso in quanto donato dalla KITO ONLUS al Comune di Calderola;

CONSIDERATO che per il posizionamento della suddetta struttura, donata dall'Associazione Kito Onlus, è stata individuata un'area, già occupata per la realizzazione della SAE catastalmente individuata al foglio 1 particella 243;

CONSIDERATO che l'area individuata per il posizionamento della sala polifunzionale da adibire a scopi sociali risulta nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale in quanto già occupata in via di emergenza per la realizzazione delle SAE;

DATO ATTO che l'Associazione KITO Onlus provvede alla donazione della struttura in legno e che l'Amministrazione Comunale provvederà alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'OPCM 460/2017;

DATO ATTO che il Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata ha predisposto il progetto per la realizzazione edificio da destinare a sala polifunzionale da adibire a scopi sociali;

VISTA la nota del Comune di Calderola prot. 3604 del 12/04/2019 con la quale è stata inviata alla Regione Marche Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 il nulla osta per la realizzazione della suddetta sala polifunzionale da adibire a scopi sociali e la richiesta di assentibilità per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione connesse alla realizzazione della struttura;

CONSIDERATO che l'Ufficio Protezione Civile della Regione Marche con nota assunta al prot. n. 3818 del 19/04/2019 ha espresso parere favorevole ed ha finanziato l'intervento per un importo parti ad € 27.000,00 oltre oneri accessori ed IVA di legge;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra le opere di urbanizzazione e le fondazioni sono state predisposte dal Comune di Calderola in quanto la KITO ONLUS ha donato esclusivamente la sovrastruttura;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 20/04/2019 avente per oggetto "DONAZIONE STRUTTURA PER LA REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE A SCOPI SOCIALI. ACCETTAZIONE DONAZIONE. INDIVIDUAZIONE AREA ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO." con la quale:

- E' stata accettata la donazione di struttura polifunzionale da adibire a scopi sociale da parte dell'associazione KITO Onlus;
- E' stata individuata l'area di ubicazione della suddetta struttura all'interno dell'area SAE;
- E' stato approvato il progetto esecutivo della suddetta struttura polifunzionale;
- La struttura polifunzionale è stata individuata opera indifferibile, urgente e di pubblica utilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 dell'Ordinanza 460/2017, dell'art. 3 comma 5 dell'OPCM 394/2016 e dell'art. 3 dell'OPCM 389/2016 che la donazione sarà formalizzata mediante atto pubblico;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 08/06/2019 avente per oggetto "DONAZIONE STRUTTURA PER LA REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE A SCOPI SOCIALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE";

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 20/06/2020 avente per oggetto "DONAZIONE PERGOLA DA REALIZZARE IN CORRISPONDENZA DELLA SALA POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE A SCOPI SOCIALI. ACCETTAZIONE DONAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO.:";

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende concedere concedere in uso degli immobili e/o locali comunali C.D. "CENTRO ESAGONALE", per attività non commerciali nel campo del volontariato e dell'associazionismo, da destinare a sede e ad attività associative mediante manifestazione di interesse da Pubblicare all'Albo Pretorio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 02/09/2020 avente per oggetto "CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI E/O LOCALI COMUNALI PER ATTIVITA' NON COMMERCIALI C.D. "CENTRO ESAGONALE" - NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO, DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, DA DESTINARE A CENTRI SOCIO-CULTURALI CHE FAVORISCANO LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E DELLA SALUTE

PSICO-FISICA DELLE PERSONE. APPROVAZIONE SCHEMA MANIFESTAZIONE INTERESSE." con la quale sono state stabilite le condizioni di partecipazione al Bando;

CONSIDERATO che sono ammessi alla presente manifestazione di interesse le Associazioni senza scopo di lucro, le Pro Loco; le Associazioni di promozione sociale ed operanti nel campo dei servizi socio assistenziali; le Organizzazioni di Volontariato, le ONLUS, ex Legge 49/87 che risultano operare da almeno 12 mesi, senza finalità di lucro, nel territorio comunale principalmente nei seguenti settori di attività ed impegno:

- 1) produzione e diffusione culturale, artistica e del tempo libero;
- 2) educazione, formazione e supporto scolastico;
- 3) valorizzazione del territorio, dell'ambiente, dell'identità locale e rigenerazione urbana;
- 4) ricreative e di rilievo sociale con particolare riferimento ai giovani;
- 5) multiculturalità e diritti umani.

Sono ammesse le associazioni che non si trovano in situazione di morosità nei confronti del Comune di Caldarola alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Non sono ammessi i circoli privati, gli enti e le associazioni che prevedono limitazioni in relazione all'ammissione dei soci, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni professionali o di categoria e comunque quelle che persegono come finalità esclusiva gli interessi economici degli associati.

RITENUTO di stabilire che la durata della concessione è convenuta in anni due (2), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione. Alla scadenza di tale termine, i beni dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di manutenzione e conservazione, previa redazione di apposito verbale di riconsegna, compatibilmente con la durata della concessione e il normale uso degli stessi, in conformità della concessione medesima. La concessione può essere prorogata per lo stesso periodo due volte, a fronte di una valutazione positiva dell'Amministrazione Comunale.

RITENUTO di approvare lo schema per la manifestazione di interesse per la concessione in uso di immobili e/o locali comunali per attivita' non commerciali – c.d. "centro esagonale" - nel campo del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale, da destinare a centri socio-culturali che favoriscano la promozione del benessere e della salute psico-fisica delle persone ed i relativi allegati come di seguito elencati:

- 1) 0_Manifestazione di interesse per struttura esagonale;
- 2) 1_All. 1 - Elenco Immobili;
- 3) 2_All. 2 - Schema Domanda Avviso Manifestazione Esagonale;
- 4) 3_All. 3 - Schema Presentazione Progetto Esagonale;

RITENUTO di fissare il termine per la presentazione della Manifestazione di interesse per il giorno

VISTI:

- 1) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 2) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 3) D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

RICONOSCIUTA la propria competenza sul presente atto;

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** lo schema per la manifestazione di interesse per la concessione in uso di immobili e/o locali comunali per attivita' non commerciali – c.d. "centro esagonale" - nel campo del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale, da destinare a centri socio-culturali che favoriscano la promozione del benessere e della salute psico-fisica delle persone ed i relativi allegati come di seguito elencati:
 - 0_Manifestazione di interesse per struttura esagonale;
 - 1_All. 1 - Elenco Immobili;
 - 2_All. 2 - Schema Domanda Avviso Manifestazione Esagonale;
 - 3_All. 3 - Schema Presentazione Progetto Esagonale;
3. **DI STABILIRE** la manifestazione di interesse ed i relativi allegati dovranno essere presentati entro le ore 12:00 del giorno 24/09/2020;

4. **DI DARE ATTO** che il sottoscritto Responsabile del Settore Urbanistica - LL.PP. - Edilizia Privata, Ing. Spinaci Andrea, dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
5. **DI AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Biondi Dott. Rossano ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data per l'importo complessivo pari ad €

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Caldarola; 08-09-2020 Biondi Dott. Rossano

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 08-09-2020

Il Responsabile del Servizio
Caldarola; 08-09-2020 F.to Spinaci Andrea

E' copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Servizio
Caldarola; 08-09-2020 Spinaci Andrea
